Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 6 aprile 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

(5707)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **1137.**

Modificazioni alla composizione della commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 novembre 1910, n. 871, che istituisce la commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1771, relativo alla composizione della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visti i decreti ministeriali in data 30 settembre 1966, concernenti la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale per il personale militare della Marina e della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La composizione della commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste, istituita con regio decreto 27 novembre 1910, n. 871, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

un ufficiale ammiraglio del servizio permanente o delle categorie in congedo, presidente;

il direttore dell'ispettorato dei fari e segnalamenti marittimi presso lo stato maggiore della Marina, membro;

il direttore generale delle opere marittime presso il Ministero dei lavori pubblici, membro;

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti presso il Ministero della marina mercantile, membro;

due impiegati della carriera direttiva del genio civile di qualifica non inferiore ad ispettore generale, membri;

il direttore dell'istituto idrografico della Marina militare, membro;

un colonnello o tenente colonnello di porto, designato dal Ministero della marina mercantile, membro;

un capitano di lungo corso, designato dal Ministero della marina mercantile, membro;

il capo dell'ufficio tecnico dei fari e segnalamenti marittimi della Marina militare, membro;

l'ufficiale dell'Arma aeronautica in servizio di collegamento presso lo stato maggiore della Marina militare o l'ufficiale della Marina militare in servizio di collegamento presso lo stato maggiore dell'Aeronautica, membro;

un ufficiale generale o superiore dell'Aeronautica, in servizio presso la direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, membro;

il capo dell'ufficio primo dell'ispettorato dei fari e segnalamenti marittimi dello stato maggiore della Marina, membro;

il capo dell'ufficio secondo dell'ispettorato dei fari e segnalamenti marittimi dello stato maggiore della Marina, membro e segretario;

un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici di qualifica non superiore a direttore di sezione, membro e segretario;

un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della marina mercantile di qualifica non superiore a direttore di sezione, membro e segretario.

Art. 2.

E' abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1771.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RESTIVO — COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. **65**.

Erogazione di sovvenzioni annue ai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente l'erogazione di sovvenzioni statali a favore di concessionari di pubblici servizi esercitati mediante aeromobili;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma quarto, del regio decreto-legge 18 ottobre 1923 sopra citato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le sovvenzioni annue ai concessionari dei servizi di trasporto di linea esercitati con aeromobili, previste all'art. 1, quarto comma del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sono accordate nelle misure e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le sovvenzioni possono essere concesse, anche cumulativamente, per i seguenti motivi:

a) per l'istituzione di nuovi servizi di trasporto aereo di linea ritenuti di pubblico interesse sia dal punto di vista sociale che commerciale e turistico e per altre qualificate esigenze di particolare pubblico interesse;

b) per il mantenimento in esercizio di servizi di trasporto aereo di linea, di accertato pubblico interesse, i cui proventi non consentano una gestione economica dei medesimi;

c) per il miglioramento della qualità e della capacità degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione;

d) per l'impiego sperimentale, nell'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea già esistenti o da istituire, di mezzi aerei di nuovo tipo.

Art. 3.

Prima di procedere alla concessione delle sovvenzioni, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile deve accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) che la struttura tecnico-operativa del concessionario sia adeguata al programma dei servizi di trasporto aereo di linea già gestiti o da gestire;

b) che la consistenza tecnica e finanziaria del concessionario sia adeguata ai servizi in concessione ed in modo particolare a quelli oggetto della sovvenzione.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha facoltà di esperire tutte le indagini che ritiene necessarie per accertare il possesso, da parte del concessionario, dei requisiti di cui al presente articolo indipendentemente da quanto previsto al successivo art. 4.

Il concessionario, a sua volta, ha l'obbligo di fornire prontamente al Ministero concedente tutta la documentazione all'uopo richiesta.

Art. 4.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1, possono essere accordate ai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea, a seguito di apposita istanza da questi ultimi prodotta, corredata dalla documentazione giustificativa della richiesta e in particolare dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del concessionario dalla quale risultino le frequenze e le modalità dei servizi gestiti ed in particolare di quelli oggetto della sovvenzione;

b) dimostrazione della effettiva disponibilità degli aeromobili destinati ai servizi oggetto della sovvenzione;

c) dimostrazione della composizione del capitale sociale (estratto dal libro soci) e della organizzazione amministrativa e tecnico-operativa del concessionario.

Art. 5.

Le istanze prodotte dai concessionari, nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui all'art. 2, devono altresì essere corredate, rispettivamente, dalla seguente documentazione particolare:

nei casi previsti alla lettera *a*), dalle risultanze di qualificati studi ed indagini di mercato dai quali risulti l'esigenza dell'istituzione dei servizi per motivi di interesse sociale, commerciale o turistico o per altro motivo di pubblico interesse;

nei casi previsti alla lettera *b*), dai dati analitici del fatturato ed il consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio dei servizi aerei oggetto delle sovvenzioni richieste, quali possano essere desunti dai bilanci pubblicati e dalla contabilità, con specificazione dei criteri adottati nella ripartizione dei costi economici;

nei casi previsti alla lettera *c*), da relazione dettagliata nella quale siano illustrati i motivi che postulano l'acquisto di nuovi aeromobili;

nei casi previsti alla lettera *d*), dalla dettagliata relazione che illustri le caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi aerei oggetto della richiesta di sovvenzione, nonchè l'opportunità delle previste sperimentazioni.

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 non possono, in nessun caso, essere concesse per servizi di trasporto aereo di linea operati su percorsi internazionali.

Art. 7.

La misura delle sovvenzioni di cui all'art. 1 è fissata come segue:

a) per l'istituzione di nuovi servizi aerei o per il mantenimento in esercizio di quelli già concessi, l'importo è determinato dalla seguente formula:

$$S = \text{km}\ [C - \frac{9}{10} (P_1T_1 + P_2T_2 + P_3T_3)],$$

laddove i termini suesposti rappresentano:

S = entità della sovvenzione;

km = chilometri volati;

C = costo chilometrico medio di linea;

P_1, P_2, P_3 carico pagante km medio di linea relativo rispettivamente ai passeggeri, posta e merci;

T_1, T_2, T_3 provento km medio di linea relativo rispettivamente al carico passeggeri, posta e merci.

b) per il miglioramento della qualità e della capacità degli aeromobili impiegati, l'importo globale non può superare il 30 % del loro costo di acquisto;

c) per i casi previsti alla lettera *d*) dell'art. 2 sovvenzioni *una tantum* il cui importo non può superare il 50 % del costo di acquisto dei mezzi aerei da impiegare quando l'impiego è disposto su richiesta del concessionario ed il 90 % nei casi in cui l'impiego del nuovo mezzo aereo è richiesto dal Ministero concedente.

Art. 8.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 sono concesse in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dei trasporti e aviazione civile ed il concessionario nell'ambito di quanto disposto dal regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176 e dal presente regolamento.

Detta convenzione deve contenere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, i seguenti elementi:

l'indicazione dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione, oggetto della sovvenzione;

il tipo degli aeromobili impiegati per l'esecuzione dei servizi e l'indicazione dei relativi costi chilometrici;

la subordinazione della corresponsione della sovvenzione alla regolarità e continuità dei servizi stessi;

la durata della convenzione che sarà di anni uno con possibilità di proroga di anno in anno fino ad un massimo di anni cinque, salvo disdetta da darsi da una delle parti;

l'ammontare annuo della sovvenzione;

le modalità di erogazione che, in caso di corresponsione di anticipi trimestrali, debbono prevedere il limite di questi ultimi costituito dai 9/10 della sovvenzione;

i vari casi di risoluzione della convenzione e conseguente revoca della concessione della sovvenzione, sia per colpa del concessionario, sia per motivi ad esso non imputabili;

la determinazione della cauzione oppure, ove sussistano, l'indicazione dei motivi che ne legittimano l'esonero.

Art. 9.

Le convenzioni di cui al precedente art. 8, sono approvate e rese esecutive nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, udito il parere del Consiglio di Stato e su delibera del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972.

Nomina ed assegnazione di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, numero 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971 numero 46890 registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, numero 48711, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 182, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 17 luglio 1972, n. MI/12/146 con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato quale rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle ferrovie dello Stato in sostituzione del dott. ing. Ruben Fienga, destinato ad altro incarico, il dott. ing. Rota Corrado, direttore del servizio impianti elettrici;

Viste le lettere in data 14 luglio 1972, n. 1502 e 17 ottobre 1972, n. 1998 con le quali il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha proposto l'assegnazione alle sezioni a fianco di ciascuno indicate dei sottoelencati membri del predetto consesso:

1) Rota dott. ing. Corrado, direttore del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato: sezioni 3ª, 4ª e 5ª;

2) Riggio dott. ing. Antonino, direttore del servizio lavori delle ferrovie dello Stato: sezione 2ª;

3) Parmeggiani dott. ing. Aldo, ispettore generale del G.C.: sezione 5ª;

4) Ricci dott. ing. Placido, ispettore generale del G.C.: sezioni 2ª e 6ª;

5) Rugen dott. ing. Marco, ispettore generale del G.C.: sezioni 2ª e 4ª.

Su conforme proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. ing. Corrado Rota, direttore del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle ferrovie dello Stato in sostituzione del dott. ing. Ruben Fienga, destinato al altro incarico;

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data i sottoelencati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono assegnati alle sezioni a fianco di ciascuno indicate:

Rota dott. ing. Corrado, direttore dei servizi impianti elettrici delle ferrovie dello Stato: sezioni 3ª, 4ª e 5ª;

Riggio dott. ing. Antonino, direttore dei servizi lavori delle ferrovie dello Stato: sezione 2ª;

Parmeggiani dott. ing. Aldo, ispettore generale del G.C.: sezione 5ª;

Ricci dott. ing. Placido, ispettore generale del G.C.: sezioni 2ª e 6ª;

Rugen dott. ing. Marco, ispettore generale del G.C.: sezioni 2ª e 4ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1972

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 55

(4116)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1972.

Nomina del presidente, di un membro del consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1147, del 2 settembre 1960 e sostituito dall'art. 1 del successivo decreto presidenziale n. 1799, del 30 ottobre 1963, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 16 del citato statuto sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1799, che prevede la composizione del collegio sindacale;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 699 in virtù del quale l'ente succitato assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2 a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione gegenerale per la finanza straordinaria e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1970, registro n. 26 Finanze, foglio n. 119, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il periodo 25 maggio 1970 - 25 maggio 1973;

Ritenuto che il dott. Giorgio Picconi, non esercitando, con effetto dal 29 settembre 1972, le funzioni di direttore generale per le Entrate speciali per avvenuto collocamento a riposo, come da decreto ministeriale del 18 settembre 1972, è cessato dalla carica di presidente dell'ente;

Ritenuto che il dott. Pietro Torre, ispettore generale nel Ministero delle finanze, membro del consiglio di amministrazione dell'ente, a far data dal 29 settembre 1972, è stato incaricato della reggenza della direzione generale per le Entrate speciali, con decreto ministeriale del 19 settembre u.s. e che, conseguentemente, a norma del richiamato art. 11 del vigente statuto, allo stesso compete di diritto la carica di presidente dell'ente;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di divisione in servizio presso la direzione generale per le Entrate speciali, a membro del consiglio di amministrazione dell'ente, ai sensi della lettera *b*) del richiamato art. 11 dello statuto dell'ente, in sostituzione del dott. Pietro Torre, che assume la carica di presidente;

Vista la nota n. 150809 in data 15 settembre 1972 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con la quale si chiede, con effetto dal 1° ottobre 1972, e per il restante periodo del triennio di carica in corso, la nomina del dott. Giovanni Quaratino, direttore di divisione in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, a membro del collegio sindacale, in sostituzione del dott. Antonino Bosco, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Torre, ispettore generale nel Ministero delle finanze, incaricato della reggenza della direzione generale per le Entrate speciali, con effetto dal 29 settembre 1972, è nominato presidente dell'ente « Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

Art. 2.

Il dott. Carlo Caruso, direttore di divisione del Ministero delle finanze, in servizio presso la direzione generale per le Entrate speciali, con effetto dal 29 settembre 1972, è nominato membro del consiglio di amministrazione del citato ente, in sostituzione del dott. Pietro Torre, che assume la carica di presidente.

Art. 3.

Il dott. Giovanni Quaratino, direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° ottobre 1972, è nominato membro del collegio dei sindaci, fino al 25 maggio 1973, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonino Bosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(4085)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1973.

Rinnovo della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1964 con il quale il « Centro per l'incremento della ortofrutticoltura modenese » di Modena è stato trasformato in consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1965, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1969, con il quale è stata rinnovata la commissione medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere, per il periodo 9 aprile 1972 - 9 aprile 1975, al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Modena:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Modena;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena;

c) il cav. lav. dott. Camillo Bruini; il dott. Carlantonio Bertarelli; il dott. Giancarlo Rosi, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Silvio Menozzi; il cav. uff. Ermete Modena; il per. agr. Luigi Sopini, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Bruno Bianchi; il sig. Rino Turrini; il per. agr. Arduino Barbieri, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Giorgio Lancellotti e il perito agr. Giuseppe Lodi, tecnici agricoli designati rispettivamente, dall'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Modena.

Art. 2.

Il cav. lav. dott. Camillo Bruini ed il sig. Silvio Menozzi sono rispettivamente, confermato presidente e nominato vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(4084)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Modifiche al regolamento organico del personale del Centro italiano viaggi istruzione studenti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1969 con il quale è stato approvato il regolamento organico del personale del Centro italiano viaggi istruzione studenti;

Vista la delibera n. 101 adottata dal commissario straordinario del Centro italiano viaggi istruzione studenti in data 20 novembre 1972, con la quale il regolamento organico sopra indicato è stato aggiornato secondo le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Considerata l'opportunità di approvare la delibera sopra menzionata;

Decreta:

E' approvata la delibera n. 101, adottata dal commissario straordinario del Centro italiano viaggi istruzione studenti in data 20 novembre 1972, con la quale è stato modificato il regolamento organico del personale del Centro italiano viaggi istruzione studenti, approvato con decreto interministeriale 1° dicembre 1969, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Centro italiano viaggi istruzione studenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria delibera n. 74 del 30 giugno 1972 con la quale, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, è stato modificato il regolamento organico del personale del Centro italiano viaggi istruzione studenti (C.I.V.I.S.), approvato con decreto interministeriale del 1° dicembre 1969;

Vista la nota n. 17634 dell'11 novembre 1972 del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione V, con la

quale si chiede al C.I.V.I.S. di voler apportare al regolamento organico approvato con decreto interministeriale del 1° dicembre 1969 i suggerimenti formulati in merito dal Ministero del tesoro;

Delibera:

Il regolamento organico del personale del Centro italiano viaggi istruzione studenti (C.I.V.I.S.) approvato con decreto interministeriale del 1° dicembre 1969, modificato con propria delibera n. 74 del 30 giugno 1972, viene ulteriormente modificato come segue:

1) art. 22: « In materia di promozioni si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Le promozioni sono conferite dal presidente dell'ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione ».

2) art. 25: « Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito — per la qualifica cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato — dall'annessa tabella « B », vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Ha diritto altresì alle quote di aggiunta di famiglia, nella misura ed alle condizioni stabilite, al medesimo titolo, per il personale civile dello Stato.

Al personale compete, inoltre, la tredicesima mensilità, nei limiti, con le norme ed alle condizioni stabiliti, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche.

Gli stipendi e le altre competenze, previa deduzione delle ritenute di legge e di quelle per il trattamento previdenziale, sono corrisposti mensilmente e posticipatamente ».

3) art. 27: « Per le prestazioni di lavoro straordinario spetta al personale un compenso pari a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, osservati, anche per quanto riguarda il numero delle ore retribuibili, i limiti e le condizioni previste dalle disposizioni medesime ».

4) La tabella *A* di cui alla propria delibera n. 74 del 30 giugno 1972 viene integrata secondo lo schema allegato alla presente delibera.

Il commissario straordinario: FORNARI

TABELLA *A*

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica di provenienza del personale del C. I. V. I. S.	Numero dei posti	Qualifiche di inquadramento	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Parametro	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA		CARRIERA DIRETTIVA			
Capo ufficio (direttore di sez.)	2				
Consigliere di 1ª classe		Direttore di sezione		307	
Consigliere di 2ª classe	5 (*)	Consigliere amministrativo	4 anni	257	7
Consigliere di 3ª classe			6 mesi	190	
	7				7
CARRIERA DI CONCETTO		CARRIERA DI CONCETTO			
Segretario principale	2 (**)	Segretario principale		297	13
Primo segretario	5		5 anni	255	
Segretario		Segretario		218	
Segretario aggiunto	17		4 anni	178	11
Vice segretario			2 anni	160	
	24				24
CARRIERA ESECUTIVA		CARRIERA ESECUTIVA			
Archivista capo	2	Coadiutore principale		213	8
Primo archivista	4		5 anni	183	
Archivista		Coadiutore		163	
Applicato	10		4 anni	133	8
Applicato aggiunto			2 anni	120	
	16				16
CARRIERA PERSONALE AUSILIARIA		CARRIERA PERSONALE AUSILIARIA			
Commesso	2	Commesso capo		165	3
			5 anni	143	
Usciere capo		Commesso		133	
Usciere	4		4 anni	115	3
Fattorino			2 anni	100	
	6				6
Totale posti in organico	53	Totale posti in organico			53

(*) Più tre posti in soprannumero attribuiti in sede di prima applicazione del regolamento organico approvato con decreto interministeriale del 1° dicembre 1969.

(**) Più un posto in soprannumero attribuiti in sede di prima applicazione del regolamento organico approvato con decreto interministeriale del 1° dicembre 1969.

Il commissario straordinario: FORNARI

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968 e modificato con decreti ministeriali dell'8 novembre 1971 e del 14 ottobre 1972;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 novembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, in conformità al seguente testo: « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(4053)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare del Materano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Matera, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Calciano, Cirigliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano, in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 agosto 1957, 20 dicembre 1962, 22 marzo 1967 e 5 giugno 1968, con i quali la Banca popolare del Materano, società cooperativa a r.l. con sede in Matera, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Matera, Ferrandina, Montescaglioso, Grottole, Miglionico, Pomarico, Salandra, Stigliano, Accettura, Aliano, Craco, Garaguso, Rotondella, Nova Siri, Colobraro, Valsinni e San Giorgio Lucano, tutti in provincia di Matera;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Materano, società cooperativa a r. l., con sede in Matera, con i propri decreti 24 agosto 1957, 20 dicembre 1962, 22 marzo 1967 e 5 giugno 1968 di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Calciano, Cirigliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano, in provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Materano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(4055)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antinevral » della ditta Farmaceutici Ossan, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4344/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 marzo 1947, 22 luglio 1950; 14 febbraio 1951 e 28 febbraio 1964 con il quale veniva registrata ai nn. 649 e 649/A, la specialità medicinale denominata « Antinevral » cachets e compresse a nome della ditta Farmaceutici Ossan, con sede in Torino, via Fabro n. 6-*bis* già prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Marucco di Torino e poi nell'officina farmaceutica della ditta Procemsa di Torino;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescitta

tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 ottobre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antinevral », 1 cachets nonchè 2 e 10 compresse, registrata ai nn. 649 e 649/A in data 24 marzo 1947; 22 luglio 1950; 14 febbraio 1951 e 28 marzo 1964, a nome della ditta Farmaceutici Ossan, con sede in Torino, via Fabro n. 6-*bis*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono cincaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale » di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(4090)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Autorizzazione alla gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la richiesta della gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge n. 326;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di concedere l'autorizzazione stessa con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

La gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Art. 2.

L'intervento della « Gestione di credito fondiario » di cui al precedente articolo, nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, per l'istituto stesso, da disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « DI-OR » della ditta La Farmotecnica M.L. di Lorenzo Minuto, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 4346/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 ottobre 1947, con il quale veniva registrata al n. 919 la specialità medicinale denominata « DI-OR », fiale tipo semplice iodurato, valerianato, valero-jodurato, a nome della ditta La Farmotecnica M.L. di Lorenzo Minuto, con sede in Firenze, via Ugo Bassi n. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 25 ottobre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « DI-OR », filiale tipo semplice, jodurato, valerianato, valero-jodurato, registrata al n. 919 in data 7 ottobre 1947 a nome della ditta La Farmotecnica M.L. di Lorenzo Minuto, con sede in Firenze, via Ugo Bassi n. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(4089)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Autorizzazione alla gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, di cui all'art. 125 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 125 del citato testo unico n. 1523 il quale prevede, al primo comma, che alla concessione dei mutui a tasso agevolato a favore delle iniziative nel settore turistico e alberghiero, provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la richiesta della gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane intesa ad ottenere la predetta autorizzazione;

Considerato che fra gli istituti designati ad effettuare le cennate operazioni di credito alberghiero può essere inclusa la menzionata « Gestione di credito fondiario »;

Decreta:

Art. 1.

La gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito alberghiero e turistico di cui all'art. 125 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

L'intervento della « Gestione di credito fondiario » di cui al precedente articolo, nelle operazioni creditizie contemplate dall'art. 125 del predetto testo unico numero 1523, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, per l'Istituto stesso, da disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(4092)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Rettifica delle generalità di un membro supplente della deputazione della borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visti i propri decreti 11 e 27 gennaio 1973, con i quali sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Bologna, di Genova, di Milano, di Palermo, di Torino, di Venezia, di Firenze, di Napoli, di Roma, e di Trieste per l'anno 1973;

Vista la lettera della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste del 7 febbraio 1973 con la quale si fa presente che l'esatto nominativo del membro supplente della deputazione della locale borsa valori, erroneamente comunicato per De Simone dott. Renato, è invece De Simone dott. Roberto;

Decreta:

Le generalità del membro supplente della deputazione della borsa valori di Trieste, De Simone dott. Renato, sono rettificate in De Simone dott. Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 6 marzo 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4087)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Nomina di un membro supplente per i lavoratori in seno al comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente la composizione del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1972, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il sig. Angelo Lana è chiamato a far parte del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole in qualità di membro supplente per i lavoratori.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4115)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6861 in data 21 marzo 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte e la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera in data 27 giugno 1972 con la quale il prefetto di Torino ha designato la sig.ra Pia Trentin in Meinardi, quale membro della citata commissione regionale, in rappresentanza dei profughi e rimpatriati, in sostituzione del sig. Giovanni Piacentino;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Pia Trentin in Meinardi, designata dal prefetto di Torino, è nominata membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte, quale rappresentante dei profughi e rimpatriati, in sostituzione del sig. Giovanni Piacentino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 marzo 1973

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4743)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Sostituzione di due membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2487 del 6 agosto 1971 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Molise;

Visto il decreto ministeriale n. 11878 in data 24 luglio 1972 con il quale con decorrenza 1° agosto 1972, il dottor Mario Amitrano è stato nominato vice provveditore alle opere pubbliche per il Molise, in sostituzione del dottor Francesco Scuotto, trasferito ad altra sede;

Vista la nota n. 3502 del 28 agosto 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso ha comunicato che la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato quale membro della commissione regionale il sig. Filippo Paventi, in sostituzione del sig. Remo Di Gregorio, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Amitrano, vice provveditore alle opere pubbliche per il Molise, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Molise con decorrenza 1° agosto 1972 in sostituzione del dott. Francesco Scuotto trasferito ad altra sede;

Art. 2.

Il sig. Filippo Paventi, designato dalla C.G.I.L. per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Molise, in sostituzione del sig. Remo Di Gregorio, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. Il Ministro: LA PENNA

(4742)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Conferma in carica del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1968, con il quale l'avv. Michele Pandolfo è stato nominato presidente dell'Ente per la durata di un quadriennio;

Considerato che, in attesa del riordinamento dell'Ente medesimo di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, recante « Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale », occorre provvedere alla nomina del presidente;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1041 e l'art. 8 dello statuto dell'Ente approvato con decreto interministeriale 2 gennaio 1962;

Decreta:

L'avv. Michele Pandolfo è confermato nella carica di presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) fino a quando non sarà provveduto al suo riordinamento e, comunque, non oltre la durata di un quadriennio dalla data di scadenza del precedente mandato.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: BADINI CONFALONIERI

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero, di Monte Cremasco, di Pandino, di Castelrozzone e di Camnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero (Novara), di Monte Cremasco (Cremona), di Pandino (Cremona), di Castelrozzone (Bergamo) e di Camnago (Milano), con effetto dal 12 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero (Novara), di Monte Cremasco (Cremona), di Pandino (Cremona), di Castelrozzone (Bergamo) e di Camnago (Milano), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Fontevivo

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 1411/I, in data 16 febbraio 1973, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al programma di fabbricazione del comune di Fontevivo relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola materna nel capoluogo).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, comma secondo, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2985)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 46, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dal sig. Michelini Enea, avverso il decreto del prefetto di Bologna 8 novembre 1969, n. D/14663/IV, riguardante l'occupazione in via d'urgenza di un immobile di proprietà del ricorrente da parte del comune di Bologna in dipendenza dei lavori di costruzione della strada denominata « Sussidiaria sud della via Emilia Levante ».

(3450)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11, foglio n. 70, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Luigi Acordon per l'annullamento della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per il commercio di La Spezia in data 26 aprile 1965 concernente: « criteri per la formazione delle graduatorie per gli aspiranti ad incarichi per l'anno scolastico 1965-66 », nonchè quello proposto avverso la decisione del provveditore agli studi di La Spezia presa in data 9 settembre 1965.

(2982)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1973, registro n. 5, foglio n. 392, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe Bruno in materia di liquidazione della indennità di esame spettantegli quale membro aggregato di una commissione per gli esami di Stato dell'anno scolastico 1968-69.

(3245)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 289, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 15 ottobre 1967 dal prof. Angelo Monaco avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Avellino, che disponeva la decadenza dall'incarico per omessa denuncia di attività professionale.

(3246)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 8 febbraio 1973, il sig. Angelo Artioli è stato nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per la categoria dei proprietari e affittuari coltivatori diretti e in sostituzione dell'on. dott. Nino Adolfo Cristofori, dimissionario.

(2690)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Spineda

Con decreto 18 gennaio 1973, n. 2696, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo-Agro cremonese mantovano, riportata sul catasto del comune di Spineda (Cremona) al foglio n. 11, mappale 20, per una superficie complessiva di ettari 0.72.45.

(2988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.832.423, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5238)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.602.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5239)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.468.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.541.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5204)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.488.232, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5205)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.970.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5206)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.606.237, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5207)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.379.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5208)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.799.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.836.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.895.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.297.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.241.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.820.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5203)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.485.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5216)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.776.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5217)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.796.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5218)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1973, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.556.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5219)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.189.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5220)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.596.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5221)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.517.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5222)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.355.326, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5223)

Autorizzazione al comune di Minucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Minucciano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di .L 60.406.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5224)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.406.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5225)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.606.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5226)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.717.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5227)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.937.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5228)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.398.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5229)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.837.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5230)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.898.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5231)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.907.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5232)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.321.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5233)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.997.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5234)

Autorizzazione al comune di Melito di Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 609.789.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5235)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.029.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5236)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 489.946.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5237)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.851.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1973, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.468.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202)

Autorizzazione al comune di S. Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1973, il comune di S. Gavino Monreale (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5240)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.758.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5241)

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Villa Basilica (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5242)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.957.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5243)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.256.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5244)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.379.704, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5245)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Montesicardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.699.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5246)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.792.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5247)

Autorizzazione al comune di Voghiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Voghiera (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5248)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.726.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5249)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.522.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5250)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5251)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.894.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5252)

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Masi Torello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.103.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5253)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.603.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5254)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.334.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5255)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.903.396, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5256)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.201.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5257)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.579.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5258)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.250.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5259)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.449.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5260)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.492.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5261)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.982.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5262)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.259.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5263)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.088.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5264)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 3 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	596,75	596,75	586,80	596,75	585,50	596,75	587,50	596,75	596,75	592,15
Dollaro canadese	597,15	597,15	585,50	597,15	585,50	597,10	588 —	597,15	597,15	592,60
Franco svizzero	182,72	182,72	179,70	182,72	179,50	182,74	185,50	182,72	182,72	184 —
Corona danese	95,62	95,62	94,05	95,62	92,50	95,60	98 —	95,62	95,62	95,62
Corona norvegese	100,55	100,55	98,95	100,55	97,10	100,50	102 —	100,55	100,55	100,55
Corona svedese	131,58	131,58	129,60	131,58	128,10	135,55	131,25	131,58	131,58	131,58
Fiorino olandese	201,56	201,56	198.70	201,56	198 —	201,55	204 —	201,56	201,56	201,56
Franco belga	14,80	14,80	14,65	14,80	14,57	14,80	14,95	14,80	14.80	14.80
Franco francese	130,52	130,52	129,10	130,52	128,50	130,50	131,75	130,52	130,52	130,52
Lira sterlina	1478.40	1478,40	1454 —	1478,40	1451 —	1478,50	1459 —	1478,40	1478,40	1478,40
Marco germanico	208,58	208,58	205,40	208,58	205,50	208,60	208,58	208,58	208,58	208,58
Scellino austriaco	28,70	28,70	28,30	28,70	27,77	28,70	28,65	28,70	28,70	28,70
Escudo portoghese	23,63	23,73	23,25	23,63	23 —	23,72	23,40	23,63	23.63	23,63
Peseta spagnola	10,29	10,29	10,15	10,29	9,85	10,28	10,25	10,29	10.29	10,29
Yen giapponese	2,254	2,254	2,22	2,254	2,19	2,25	2,25	2,254	2,25	2,25

Media dei titoli del 3 aprile 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
» 5 % (Ricostruzione)	97,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,60
» 5 % (Beni esteri)	93,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,675
» 5,50 % » » 1968-83	93,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98.475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1973

Valuta	
Dollaro USA	592,125
Dollaro canadese	592,575
Franco svizzero	184,11
Corona danese	96,81
Corona norvegese	101,275
Corona svedese	131,415
Fiorino olandese	202,78
Franco belga	14,875
Franco francese	131,135
Lira sterlina	1468,70
Marco germanico	208,58
Scellino austriaco	28,675
Escudo portoghese	23,515
Peseta spagnola	10,27
Yen giapponese	2,252

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 53, il ricorso straordinario proposto dai signori Varini Pietro e Campanini Carlo in data 12 dicembre 1968 è stato accolto.

(2983)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 54, il ricorso straordinario proposto dal sig. Ventura Rodolfo in data 9 maggio 1968, è stato parzialmente accolto.

(2984)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Laurentina »

Con decreto n. 1352 del 15 febbraio 1973 la società Fonte Laurentina S.p.a., con sede in Roma, via Laurentina km. 10, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale « Laurentina Valle S. Giovanni », di cui al decreto ministeriale n. 759 del 4 agosto 1961, miscelata con l'acqua minerale naturale proveniente dal pozzo n. 2 sito nell'ambito della medesima concessione mineraria in territorio del comune di Roma.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 759. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette stampate su carta bianca di formato, dimensione, disegni e caratteri uguali a quelli riportati nel suddetto decreto, suddivise in due riquadri delimitati da una cornice di colore verde e nero.

Nel riquadro sinistro sono riportati i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 26 ottobre 1972 dal prof. Marcello Morgantini, direttore del laboratorio chimico provinciale di Caserta, e, in fondo, l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Nel riquadro destro figurano le stesse diciture riportate nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 759 del 4 agosto 1961. Il colore della corona d'alloro, riprodotta al centro, è in verde anzichè rosso e, nella parte inferiore dell'etichetta, viene riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 novembre 1972 dal prof. Aldo Cimmino, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, al posto del giudizio, formulato nel luglio 1954, dal prof. Giovanni Labranca dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma. In fondo allo stesso riquadro figurano gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 759.

(2986)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Laurentina », addizionata di gas acido carbonico

Con decreto n. 1353 del 15 febbraio 1973 la società Fonte Laurentina S.p.a., con sede in Roma, via Laurentina km. 10, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale « Laurentina Valle S. Giovanni », di cui al decreto ministeriale n. 759 del 4 agosto 1961, miscelata con l'acqua minerale naturale proveniente dal pozzo n. 2 sito nell'ambito della medesima concessione mineraria in territorio del comune di Roma.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette stampate su carta a fondo verde di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19,5×cm. 11,3 per le bottiglie da due litri e da un litro, di cm. 15×cm. 9 per quelle da mezzo litro e di cm. 10×cm. 6 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in due riquadri delimitati da una cornice di colore bianco e nero.

Nel riquadro sinistro sono riportati i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 26 ottobre 1972 dal prof. Marcello Morgantini, direttore del laboratorio chimico provinciale di Caserta la dicitura « addizionata di gas acido carbonico » e, in fondo, l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Nel riquadro destro figurano le stesse diciture riportate nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 759 del 4 agosto 1961, al centro è riportato il disegno di una corona d'alloro in colore rosso e, nella parte inferiore, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 novembre 1972 dal prof. Aldo Cimmino, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma. In fondo allo stesso riquadro figurano gli estremi dell'autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 759.

(2987)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale acetosa S. Paolo

Con decreto n. 1351, del 10 febbraio 1973, la S.p.a. Boario San Paolo, con sede in Roma, via del Casale di San Sisto, 37, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata acetosa S. Paolo, di cui al decreto ministeriale n.1241 del 20 marzo 1972, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo. Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il citato decreto ministeriale n. 1241.

Restano invariate le prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 1241 del 20 marzo 1972.

(2737)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « A. Uboldo », di Cernusco sul Naviglio, ad istituire una scuola consorziale per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II-49/3, in data 5 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « A. Uboldo », di Cernusco sul Naviglio (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola consorziale per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(2743)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali « S. Cuore di Gesù », annessa al policlinico di Bari, ad istituire un corso di specializzazione in anestesiologia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S./9/3, in data 2 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali « S. Cuore di Gesù », del policlinico di Bari, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesiologia e rianimazione con sede presso il predetto policlinico.

(2746)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Paola, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II-25/4, in data 5 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Paola (Cosenza), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale medesimo.

(2741)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza ad istituire una scuola per tecnici di anatomia ed istologia patologica.

Con decreto n. 900.8/X/91/3 in data 23 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di anatomia ed istologia patologica con sede presso l'ospedale medesimo.

(2744)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Bassini », di Milano, ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.8/II.49/35/2524, in data 5 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Bassini », di Milano, è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'ospedale medesimo.

(2745)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero « Consorzio degli ospedali », di Treviglio e Caravaggio, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II-12/6 in data 5 febbraio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Consorzio degli ospedali », di Treviglio e Caravaggio (Bergamo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(2738)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona », di Salerno, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.72/5, in data 5 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona », di Salerno, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(2739)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale degli infermi, di Faenza, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.66, in data 5 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale degli infermi, di Faenza (Ravenna), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale medesimo.

(2740)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Adria, ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II.71/1/2788, in data 5 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Adria (Rovigo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale medesimo.

(2742)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale dei Pellegrini ad istituire un corso per tecnici di centro trasfusionale.

Con decreto n. 900.8/X.51/4 in data 19 febbraio 1973 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale dei Pellegrini (Napoli) è autorizzata ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di centro trasfusionale con sede presso l'ospedale medesimo.

(3451)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 1 Trasporti (Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed aviazione civile), foglio n. 304, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'applicato Pizzigalli Luigi in data 22 aprile 1970 per l'annullamento del decreto ministeriale 14 ottobre 1967, n. 1293, per la parte seconda, punto 24, del suo allegato.

(2736)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 103-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Poli Mario, con sede in Milano, via Garegnano n. 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 103-MI », ha dichiarato di avere smarrito cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(2976)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 123-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Alfonsi Germano, con sede in Roma, via Borgognona n. 26, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 123-Roma », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(2977)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 46-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Drago Alfonso, con sede in Palermo, vicolo dei Giovenchi n. 10, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 46-PA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(2979)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 30-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sciortino Vincenzo, con sede in Palermo, via Magneda n. 282, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 30-PA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(2980)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 376-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Peruggia Silvio & C., con sede in Alessandria, corso Lamarmora, n. 36, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 376-AL » ha dichiarato di aver smarrito sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2978)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 46-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 46-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Crisanti Armando con sede in Roma, via della Croce n. 34.

(2747)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 82-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 82-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Lanza Adolfo, con sede in Roma, via Fontanella Borbhese n. 36.

(2748)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 33-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 33-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Galli Cesare, con sede in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 66.

(2749)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 138-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i ventiquattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 138-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Lucchetta Stefano, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Masocchi n. 23.

(2750)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 141-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 141-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta « Copring », S.r.l. di Maurizio Fontana, con sede in Roma, via Veneto n. 108.

(2751)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 129-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 129-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Sacchi Agostino, con sede in Roma, via della Palombella n. 41.

(2752)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 58-Roma ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 58-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Consolati Mario, con sede in Roma, via Principe Amedeo, n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(2753)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 115-Roma ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 115-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Silvio Pinzano & C. - S.r.l., con sede in Roma, via del Gambero, n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(2754)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 132-Roma ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 132-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Montagna Paolo Emilio, con sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 238/240.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(2755)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1972, registro n. 51 Finanze, foglio n. 247, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal geometra principale Carci dott. Scanderbek della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ed è stato conseguentemente annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il decreto ministeriale numero P1/47410 del 12 febbraio 1969, con cui venne respinta la di lui istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « esiti cicatriziali di progressa ulcerazione dell'alluce sinistro » da cui è risultato affetto.

(2981)

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) numeri 825/72, 826/72, 1538/72 e 1733/72 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 7847 — voce statistica 01 — uova da cova — aggiungere « zero » nella colonna del supplemento prelievo.

(2989)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Melfi alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Governatore: CARLI

(2698)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Greve

Con deliberazione della giunta regionale n. 2192, in data 12 dicembre 1972, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Greve, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3311)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Magenta

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 28 novembre 1972, n. 2286, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Magenta (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3314)

Approvazione del piano di zona del comune di Lurago d'Erba

Con deliberazioni della giunta regionale della Lombardia, in data 21 luglio 1972, n. 1522 e 7 novembre 1972, n. 2103, rese esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lurago d'Erba (Como).

Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, saranno depositate nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3244)

Approvazione del piano di zona del comune di Sirmione

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 28 novembre 1972, n. 2285, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sirmione (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3315)

Approvazione del piano di zona del comune di Cene

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 5 dicembre 1972, n. 2447, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cene (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3243)

Approvazione del piano di zona del comune di Lodi

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 21 dicembre 1972, n. 2581, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Lodi (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3313)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Savignano sul Rubicone

Con delibera della giunta regionale n. 1043 in data 24 novembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1230/1202 nella seduta del 18 dicembre 1972) resa esecutiva con decreto n. 51 in data 26 gennaio 1973 del Presidente della giunta regionale, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Savignano sul Rubicone (Forlì), adottato con delibera consiliare n. 40 in data 30 maggio 1968.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2732)

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale n. 1099 in data 4 dicembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1294/1228 nella seduta del 20 dicembre 1972) resa esecutiva con decreto n. 53 in data 26 gennaio 1973 del Presidente della giunta regionale, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlì relativa alla zona ospedaliera, adottata con delibera consiliare n. 105 del 21 aprile 1970.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2733)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduta la legge 18 marzo 1951, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in corso, vengono stabilite nuove norme in materia di conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli istituti di educazione;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento, presso i convitti nazionali, di complessivi trecento posti ordinari di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche.

I posti sono così distinti:

centocinquanta posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media;

centocinquanta posti da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1972 73, completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Ripartizione dei posti

I posti di cui all'articolo precedente sono così distribuiti:

nove nei convitti nazionali del Piemonte e della Valle d'Aosta (Torino, Aosta);

dodici nei convitti nazionali della Lombardia (Milano, Lovere, Sondrio);

trenta nei convitti nazionali del Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Bolzano, Cividale, Venezia);

undici nei convitti nazionali dell'Emilia e Romagna (Parma, Correggio);

ventiquattro nei convitti nazionali della Liguria e Toscana (Genova, Arezzo, Prato, Siena);

undici nei convitti nazionali delle Marche e Umbria (Macerata e Assisi);

ventiquattro nei convitti nazionali del Lazio (Roma, Arpino, Tivoli);

trentacinque nei convitti nazionali degli Abruzzi e del Molise (Campobasso, Chieti, L'Aquila, Teramo);

cinquantacinque nei convitti nazionali della Campania (Avellino, Benevento, Maddaloni, Napoli, Salerno, Sessa Aurunca);

trentasette nei convitti nazionali delle puglie e Basilicata (Bari, Lucera, Potenza);

quarantadue nei convitti nazionali della Calabria e Sicilia (Catanzaro, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia);

dieci nei convitti nazionali della Sardegna (Cagliari).

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli alunni maschi che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1973 (1).

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, agli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000, se con un figlio a carico aumentate di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico, e che conseguiranno, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare con una media di almeno 7/10 in profitto, se alunni della scuola elementare e con una media di almeno 6,50/10 in profitto se alunni di scuola media e di scuole secondarie di secondo grado o che conseguiranno la licenza media con almeno il giudizio di «buono». Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per gli aspiranti che frequentino l'Istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Gli aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente non sono ammessi al concorso; l'ammissione al concorso si intende, in ogni caso, condizionata al conseguimento dei minimi di profitto scolastico stabiliti nel comma precedente.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 *maggio* 1973.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedire la permanenza in collegio;

b) stato di famiglia recante a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che «non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare progressiva». Per rendere valida la dichiarazione, gli uffici distrettuali devono specificare che tale dichiarazione non è stata prodotta perchè l'interessato è esente, a norma di legge, dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e a ogni altro effetto, il reddito dichiarato.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito i cui genitori (o uno solo di essi) risiedano all'estero per ragioni di lavoro, devono presentare, anche, un certificato, rilasciato dai competenti uffici all'estero, attestante il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detti certificati devono essere vistati dal competente Consolato;

c) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente prestano servisio alle sue dipendenze.

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano usufruito nell'anno scolastico 1971-72, o che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borse di studio, conferito o assegnata da questo Ministero o da altri enti.

(1) Dal requisito dell'età, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori o semiconvittori dei convitti nazionali o di altri istituti di educazione o, comunque alunni beneficiari di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

d) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si impegna a sostenere le spese accessorie nel limite massimo di L. 20.000, annue;

e) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati e di invalidi di guera e civili altre categorie assimilabili) e quelli idonei a dimostrare che nella località dove risiede la famiglia dell'aspirante, non esiste il tipo di scuola che l'aspirante stesso in atto frequenta o intende frequentare al compimento della scuola dell'obbligo (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal comune di residenza o dal Provveditorato agli studi competenti, i quali devono specificare se la località sede del tipo di scuola di cui trattasi è agevolmente raggiungibile e con quali mezzi);

f) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato dell'università;

g) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), importa l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Presentazione del documento scolastico
Modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato, nei termini fissati dall'art. 4, tutta la prescritta documentazione o per i quali è stata accertata la inammissibilità al concorso per redditi imponibili superiori al minimo consentito o per difettosa dichiarazione, da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e non sufficientemente chiarita da parte dellinteressato, riceveranno tempestiva comunicazione della esclusione dal concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno subito restituiti soltanto se l'interessato dichiarerà di non avere obiezioni da fare sull'esito della domanda stessa; in caso contrario, saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione di esclusione dal concorso.

Gli aspiranti al beneficio che, entro la data del 20 giugno 1973, non avranno ricevuto alcuna comunicazione, si considereranno ammessi sempre alla condizione indicata all'ultimo comma dell'art. 3 e dovranno far pervenire *tempestivamente*, con lettera di accompagnamento da compilarsi secondo il modello unito al presente bando, a completamento della documentazione, e comunque entro e non oltre la data del 7 *luglio* 1973, a pena di esclusione dal concorso, un certificato, rilasciato dalla scuola frequentata, attestante la conseguita promozione alla classe superiore o la conseguita licenza elementare o media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, con indicazione dei voti riportati nelle singole materie o del giudizio attribuito.

Tale certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica.

I titoli conseguiti all'estero devono essere documentati con certificato, rilasciato dalla scuola frequentata con lo specchietto dei voti o del giudizio riportati, con traduzione italiana, vistato dal competente Consolato.

Si considerano prodotti in tempo i certificati scolastici o copia delle pagelle spediti entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I vincitori del concorso riceveranno, tempestivamente, tramite le direzioni dei convitti nazionali interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio e della sede destinata alla stessa direzione del convitto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti meritevoli del beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopra indicate, saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1973-74 e, comunque, entro il 5 *ottobre* 1973, i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo per breve proroga, da accertarsi caso per caso e per giustificati motivi, dalla direzione del convitto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1973-74.

Entro la data del 10 ottobre 1973 gli interessati devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V e alla direzione del convitto interessato, una richiesta, documentata, di proroga della presa di possesso del posto.

Art. 7.

Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno titolo per iscriversi in una delle classi delle scuole elementari o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che nell'anno scolastico 1973-74 hanno titolo per iscriversi ad una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il Provveditorato agli studi competente può, su richiesta dell'alunno interessato, da effettuarsi tramite il rettore del convitto che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero del pernottamento, *per il periodo strettamente necessario.*

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione ministeriale la quale formerà distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni delle scuole elementari e medie e del concorso per posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione, osservando l'ordine del punteggio, firmerà, per ciascuna categoria, una graduatoria degli idonei, nei limiti del 50 % dei rispettivi posti messi a concorso.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Roma, addì 16 marzo 1973

p. *Il Ministro*: Cocco

Schema di modello di domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore ecc. dell'alunno . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente a . . . . . . via . . . . . chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1973-74, come da decreto ministeriale 16 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 6 aprile 1973.

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1972-73 frequenta la (1) . . . . classe del (2) . . .

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega:

a) certificato medico rilasciato in conformità del bando di concorso;

b) stato di famiglia con la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in conformità alla prescrizione del bando di concorso;

c) dichiarazione circa la professione esercitata e relativi redditi (3);

d) dichiarazione di assunzione delle spese accessorie nel limite di L. 20.000 annue;

e) per i figli studenti universitari a carico, certificato dell'Università di .

f) i seguenti altri documenti nel proprio interesse con riferimento all'art. 5 del bando e alla tabella di valutazione allegata al bando . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che il figlio, nel caso sia compreso tra i vincitori, sia assegnato (4) . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (scuola elementare, media liceo classico, istituto tecnico per geometri ecc.).

(3) Vedi art. 5, lettera *c)*, del bando di concorso.

(4) Possono essere segnalati, a titolo puramente indicativo, in ordine di preferenza, cinque convitti.

Schema di modello di lettera di trasmissione del documento scolastico

OGGETTO: *Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei . . . . per l'anno scolastico 1973-74. Alunno . . . . . partecipante al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media (ovvero al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado).*

Il sottoscritto . . . . . . (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunno in oggetto indicato, residente a . . . . . via . . . . . . trasmette a codesto Ministero, a completamento della documentazione per partecipare al concorso di cui all'oggetto stesso, l'accluso certificato scolastico rilasciato . . . . . (1) con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie (ovvero: copia fotostatica, autenticata, della pagella scolastica).

Data . . . . .

Firma . . . . . .

---

(1) Es.: dalla scuola media di . .; dalla direzione didattica di . . . ., dal liceo-ginnasio di . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO.

Per la valutazione dello stato di bisogno, la Commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui superstite svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

6) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili, saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a	L. 30.000	punti 0,10
per imponibili da L. 30.000 fino a L.	59.999	» 0,15
per imponibili da L. 60.000 fino a L.	99.999	» 0,30
per imponibili da L. 100.000 fino a L.	149.999	» 0,50
per imponibili da L. 150.000 fino a L.	199.999	» 0,75
per imponibili da L. 200.000 fino a L.	299.999	» 1,00
per imponibili da L. 300.000 fino a L.	399.999	» 1,25
per imponibili da L. 400.000 fino a L.	499.999	» 1,50
per imponibili da L. 500.000 fino a L.	599.999	» 1,75
per imponibili da L. 600.000 fino a L.	699.999	» 2,00
per imponibili da L. 700.000 fino a L.	799.999	» 2,25
per imponibili da L. 800.000 fino a L.	899.999	» 2,50
per imponibili da L. 900.000 fino a L.	999.999	» 2,75
per imponibili da L. 1.000.000 fino a L.	1.199.999	» 3,00
per imponibili da L. 1.200.000 fino a L.	1.399.999	» 3,50
per imponibili da L. 1.400.000 fino a L.	1.599.999	» 3,75
per imponibili da L. 1.600.000 fino a L.	1.799.999	» 4,00
per imponibili da L. 1.800.000 fino a L.	1.999.999	» 4,25
per imponibili da L. 2.000.000 fino a L.	2.199.999	» 4,50
per imponibili da L. 2.200.000 fino a L.	2.399.999	» 4,75
per imponibili da L. 2.400.000 fino a L.	2.599.999	» 5,00
per imponibili da L. 2.600.000 fino a L.	2.799.999	» 6,00
per imponibili da L. 2.800.000 in poi	. . .	» 7,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti uno fino ad un massimo di punti 3 (sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO (1).

Scuole elementari:

media del 7	punti 1
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 al 8	» 2
media dal 8,1 al 8,5	» 2,50
media dal 8,6 al 9	» 3
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4

Scuola media:

media del 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2
media dal 7,1 al 7,5	» 3
media dal 7,6 al 8	» 4
media dal 8,1 al 8,5	» 5
media dal 8,6 al 9	» 6
media dal 9,1 al 9,5	» 7
media dal 9,6 al 10	» 8

Licenza media:

con qualifica « Buono »	punti 3
con qualifica « Distinto »	» 5
con qualifica « Ottimo »	» 7

---

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all'estero, o in scuole straniere i cui titoli sono riconosciuti in Italia, saranno rapportati caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media	del 6,5	punti 2
media dal 6,6 al	7	» 3
media dal 7,1 al	7,5	» 4,30
media dal 7,6 al	8	» 5,60
media dal 8,1 al	8,5	» 6,90
media dal 8,6 al	9	» 8,20
media dal 9,1 al	9,5	» 9,50
media dal 9,6 al	10	» 11

C. — PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA.

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori o uno solo di essi siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1973-74.

D. — PREFERENZE A PARITA' DI MERITO.

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

p. *Il Ministro*: Cocco

(5095)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte da eseguirsi per la nuova sede del convitto nazionale « G. Piazzi » di Sondrio.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

La sovrintendenza alle gallerie di Milano bandisce un concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte di seguito indicate, destinate all'abbellimento del nuovo edificio del convitto nazionale « G. Piazzi » di Sondrio:

Opera n. 1:

Fontana, da realizzarsi all'aperto, nel cortile interno del collegio, comprendente uno specchio d'acqua di m. 4 x 4 e una scultura in pietra o metallo, di forma verticale e di altezza non inferiore a m. 3. Non è richiesta, per tale scultura, l'aderenza ad uno specifico tema: essa dovrà tuttavia accordarsi col carattere e la destinazione dell'edificio.

Opera n. 2:

Crocifisso in bronzo (altezza cm. 80) da porsi a parete in un ambiente interno del Collegio destinato a Cappella.

Il prezzo per le opere prescelte è stabilito rispettivamente in L. 4.000.000 per l'opera n. 1 e in L. 900.000 per l'opera n. 2. Tali importi sono comprensivi dell'esecuzione, del trasporto in *situ* delle opere e dell'assistenza al loro collocamento: per quella n. 1, in particolare, l'artista dovrà provvedere, nei limiti del compenso come sopra stabilito, anche alle necessarie opere murarie e idrauliche.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare non più di due bozzetti per ciascuna delle opere descritte all'art. 1. Ogni bozzetto, in scala 1:5, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa, con riferimento agli intendimenti e agli elementi tecnici caratterizzanti l'opera da eseguire. Per l'opera n. 1, la cui ubicazione è prevista nell'angolo del cortile diagonalmente opposto alla canna fumaria già esistente, è inoltre richiesta la presentazione di un fotomontaggio. La planimetria del cortile, con l'indicazione grafica di tale ubicazione, è visibile presso la sovrintendenza alle gallerie di Milano. Ciascun bozzetto, con i prescritti allegati, dovrà essere contrassegnato da un motto, e recare la seguente intestazione:

« Concorso per l'opera d'arte n. . destinata alla nuova sede del convitto nazionale « G. Piazzi » di Sondrio ».

Unitamente al bozzetto e ai relativi allegati, i concorrenti dovranno far pervenire un plico sigillato, recante all'esterno l'indicazione del motto e contenente all'interno l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'artista, nonchè una dichiarazione firmata e redatta su carta da bollo da L. 500, attestante che è stata presa dal concorrente esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegato al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla sovrintendenza alle gallerie di Milano, con sede in Milano, via Brera, 28, entro e non oltre 90 giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data della chiusura del concorso. Decorsa tale scadenza, la sovrintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 maggio 1960, n. 237, e giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici e tecnici dei bozzetti, e della loro rispondenza alle finalità indicate nel bando.

Art. 6.

I compensi per i vincitori del concorso saranno, per l'opera n. 1 e per l'opera n. 2, quelli previsti dall'art. 1. Tali compensi non potranno essere elevati per nessun motivo. Nessun compenso sarà corrisposto agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o entrambe le opere messe a concorso sia ritenuto meritevole di realizzazione, la sovrintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando. L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, la sovrintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi. I bozzetti dichiarati vincitori invece rimarranno di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 8.

Agli artisti vincitori sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, secondo le condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno allegato al presente bando. Sul pagamento a saldo sarà trattenuta una aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale, che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza pittori e scultori.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 10.

Gli artisti membri della commissione giudicatrice non possono nè direttamente nè indirettamente partecipare al concorso.

Il sovrintendente alle gallerie di Milano: DELL'ACQUA

ALLEGATO 1

(Schema lettera d'impegno)

Alla commissione giudicatrice del concorso nazionale per opere d'arte destinate al nuovo edificio del convitto nazionale «G. Piazzi» di Sondrio, presso la sovrintendenza alle gallerie - Via Brera, 28 — MILANO

Oggetto: Lettera d'impegno per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del nuovo edificio del convitto nazionale «G. Piazzi» di Sondrio.

Il sottoscritto . . si obbliga con la presente lettera d'impegno ad eseguire l'opera n. di cui all'art. 1 del bando di concorso, in conformità al bozzetto presentato ed approvato dalla commissione giudicatrice, per il prezzo di L. . . (. . .).

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso del lavoro verranno indicate dalla Amministrazione committente ed alla osservanza delle disposizioni del regolamento delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto s'intendono compresi e compensati l'esecuzione vera e propria dell'opera, il trasporto e l'assistenza al collocamento definitivo di essa (aggiungere per l'opera n. 1: nonchè qualsiasi altro onere relativo alle opere murarie e idrauliche necessarie).

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di mesi sei dalla data della presente, che tiene luogo di verbale di consegna, ed accetta una penale giornaliera di L. 500, per ogni giorno di ritardo. Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento: il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo netto delle ritenute prescritte del 10,50 % all'avvenuta ultimazione del modello definitivo nello studio del sottoscritto, il restante 80 % del prezzo, a corpo, sempre al netto delle ritenute, sarà pagato ad opera completamente ultimata.

Il pagamento del saldo corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra verrà effettuato dopo regolare definitivo collaudo. Su tale saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al 2 % dell'importo contrattuale che sarà devoluta ai sensi dello art. 3 della legge 29 luglio 1949 all'Ente nazionale di previdenza e assistenza pittori e scultori.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il sovrintendente alle gallerie di Milano subito dopo effettuato il modello definitivo, perchè, dopo un sopraluogo effettuato di persona o a mezzo di incaricato, lo stesso sovrintendente possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno sono a carico del sottoscritto.

L'artista esecutore

. .

(3513)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta, nell'ordine appresso indicato:

1. Bortolan dott. Mariano	punti	92,78	su 132
2. Ferretti dott. Gustavo	»	88,75	»
3. Russomanno dott. Guido	»	86,60	»
4. D'Ancona dott. Antonio	»	84,87	»
5. Antinori dott. Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	punti	81,06	su 132
6. Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
7. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	78,83	»
8. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
9. Raimondo dott. Vincenzo	»	78,38	»
10. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
11. Milanesi dott. Luigi	»	77,85	»
12. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
13. Magnani Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	76,89	»
14. Tamburrano dott. Nicola	»	76,89	»
15. Demichiel dott. Antonio	»	76,60	»
16. Garella Antonio	»	76,50	»
17. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
18. Boianelli dott. Fernando	»	75,73	»
19. Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
20. Bartalena dott. Valentino, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,19	»
21. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	75,19	»
22. Rollone Eusebio	»	75	»
23. Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
24. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
25. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
26. Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
27. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
28. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
29. Paffini Antonio	»	71,66	»
30. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
31. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
32. Tinterri Otello	»	70,89	»
33. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
34. Repetti dott. Gino	»	70,01	»
35. Conte dott. Antonio	»	69,86	»
36. Facchini Mario	»	69,72	»
37. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
38. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
39. Buccheri dott. Antonino	»	68,98	»
40. Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	68,35	»
41. Tarella dott. Domenico	»	66,92	»
42. Piscitelli Ferruccio	»	66.54	»
43. Guercio Aldo	»	66,49	»
44. Petrolo Paolo	»	64,76	»
45. La Placa Cataldo	»	64,46	»
46. Lunghi Gaetano	»	64,01	»
47. Agnoli Mario	»	63,87	»
48. Rapetti Andrea	»	63,41	»
49. Suelzu dott. Clemente	»	63,27	»
50. Giglioli Alfonso	»	60,46	»
51. Scuto Giuseppe	»	58,91	»
52. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(3768)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Genova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Genova;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1964, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Genova, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele	punti	122,57	su 150
2. Vucusa dott. Riccardo	»	121,46	»
3. Eydoux dott. Ermanno	»	110,83	»

4 Ferraro dott. Domenico . .	punti	110,06	su 132
5. Vailati dott. Costantino	»	109,10	»
6. Quadri dott. Luigi .	»	108,35	»
7. Righi dott. Giovanni .	»	104,20	»
8. Caimmi dott. Luigi	»	103,85	»
9. Schinco dott. Emilio	»	103,14	»
10. Schlitzer dott. Pasquale .	»	101,96	»
11. Cantanna dott. Pietro	»	101,54	»
12. Gaetani dott. Leonida	»	101,44	»
13. Silvano dott. Guido	»	101,10	»
14. Alagna dott. Gaetano	»	101	»
15. Gaggeri dott. Ernesto .	»	99,83	»
16. Cappello dott. Agostino	»	97,08	»
17. Oberbizer dott. Federico	»	82,61	»
18. Bettarini dott. Umberto .	»	74,19	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il ministro*: SARTI

(3647)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Novara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Novara;

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1. Piccoli dott. Bruno	punti	79,27	su 132
2. Polledri dott. Giuseppe	»	79,13	»
3. Iozzia dott. Guglielmo	»	78,60	»
4. Landoni dott. Luigi	»	77	»
5. Polledri dott. Angelo	»	76,45	»
6. Rava dott. Beniamino .	»	75,09	»
7. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,52	»
8. Bortolan dott. Mariano	»	74,45	»
9. Prati dott. Giovanni	»	72	»
10. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
11. Talamazzini dott. Remo	»	70,27	«
12. Maiorano dott. Luciano .	»	68,04	»
13. Baum dott. Giovanni	»	68	»
14. Pettinicchio dott. Matteo	»	67	»
15. Manzini dott. Dario .	»	65,81	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(3770)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 4 del 27 gennaio 1973 (data di pubblicazione 14 febbraio 1973), è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1973, registro n. 4 Difesa, foglio n. 102, riguardante l'esito del concorso per esami a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Aeronautica.

(3895)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto del medico provinciale di Vercelli n. 1367 in data 23 maggio 1972 con il quale era stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1970;

Dato atto che a far parte della predetta commissione era stato nominato quale rappresentante del Ministero dell'interno il dott. Giulio Filosa, funzionario della prefettura di Vercelli;

Vista la lettera n. 1124 in data 17 febbraio 1973 con la quale il prefetto di Vercelli designa, in sostituzione del dott. Giulio Filosa, assente per malattia, il dott. Vincenzo Pellegrini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Pellegrini, direttore di sezione della prefettura di Vercelli, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1970, in sostituzione del dott. Giulio Filosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 23 febbraio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: GUANTI

(3698)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1972, n. 31.

Norme per la costituzione e l'attività delle comunità montane, in attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 7 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina la formulazione degli statuti delle comunità montane di cui alla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102; l'articolazione e composizione dei loro organi, la preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali; i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio delle comunità montane ed i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati dalla suddetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2.

Tra i comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee delimitate dalla legge regionale, è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

La comunità montana è retta dal proprio statuto, approvato nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo statuto stabilisce il nome e la sede della comunità.

Art. 3.

La comunità montana ha per scopo la valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della propria zona, attraverso l'approntamento dei piani pluriennali per lo sviluppo economico-sociale e dei programmi annuali e la redazione dei piani urbanistici ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Nella preparazione dei piani e dei programmi, la comunità montana tiene conto delle indicazioni degli altri enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti. A tal fine gli enti forniscono ogni collaborazione per il settore di propria competenza anche trasmettendo alla comunità i piani ed i programmi elaborati.

Nella preparazione del piano di sviluppo economico-sociale, del piano urbanistico e del programma annuale, la comunità:

a) adotta il metodo della consultazione e della partecipazione;

b) assicura la partecipazione delle organizzazioni sindacali e politiche e delle formazioni sociali della propria zona;

c) garantisce la coerenza con le indicazioni dei programmi regionali.

I comuni compresi nel territorio della comunità montana esprimono il loro parere in ordine agli atti indicati nel comma precedente, entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Delle istanze e delle proposte ricevute, nonchè di altri eventuali pareri espressi, è fatta menzione nella relazione di accompagnamento dei piani o dei programmi.

I piani degli altri enti operanti nel territorio debbono adeguarsi, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al piano di sviluppo economico-sociale della zona, formulato dalla comunità montana.

Art. 4.

Sono organi della comunità montana: il consiglio, la giunta esecutiva e il presidente.

Nel rispetto delle norme previste dalla presente legge, lo statuto della comunità stabilisce la composizione, i compiti e la durata dei predetti organi; le modalità e i tempi di loro convocazione, nonchè le norme per la revoca degli organi esecutivi o di singoli componenti il consiglio e la giunta.

Art. 5.

Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Esso è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti alla comunità. Ogni comune è rappresentato dal sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri, di cui uno della minoranza.

Ove la comunità montana sia costituita da un solo comune, il consiglio comunale assume le funzioni di consiglio della comunità.

I componenti del consiglio restano in carica finchè non sono sostituiti dai successori, nominati dai rispettivi consigli comunali.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica fino a diversa nomina da parte del nuovo consiglio comunale.

Art. 6.

I compiti del consiglio sono stabiliti dallo statuto il quale deve prevedere che spetta al consiglio:

a) eleggere la giunta esecutiva, il presidente, eventuali vice-presidenti;

b) adottare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale e le eventuali modifiche, i programmi annuali ed il piano urbanistico;

c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) stabilire l'eventuale contributo finanziario che i comuni devono versare alla comunità;

e) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili e i contratti relativi, nonchè i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni;

f) deliberare la contrazione di mutui;

g) deliberare ogni altro provvedimento di competenza della comunità, per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano la espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 7.

La giunta è l'organo esecutivo della comunità ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto della comunità.

Ciascun componente la giunta può essere incaricato, anche in via permanente, della cura di determinati affari.

La giunta è composta da un minimo di tre ad un massimo di tredici consiglieri e comunque il numero dei suoi componenti deve essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio.

L'elezione dei membri della giunta avviene con voto limitato a non più di due terzi dei componenti da eleggere.

Tra i componenti la giunta il consiglio elegge, a maggioranza, il presidente della comunità ed eventuali vice-presidenti.

Art. 8.

Il presidente della comunità presiede il consiglio e la giunta, rappresenta la comunità di fronte ai terzi e in giudizio, sovrintende al suo buon andamento, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 9.

Il venticinque per cento dei fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, viene ripartito fra le singole comunità:

a) per sei decimi in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna comunità;

b) per i quattro decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna comunità montana, determinata sulla base della più recente pubblicazione ISTAT, per i comuni compresi totalmente nella comunità e sulla base dei dati disponibili presso i comuni per quelli il cui territorio è compreso parzialmente nella comunità.

Il restante settantacinque per cento dei fondi viene destinato dal consiglio regionale al finanziamento dei piani e dei programmi di investimento presentati dalle singole comunità.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero della legge per la delimitazione delle zone omogenee di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualora quest'ultima entri in vigore successivamente; i consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti ai sensi del precedente articolo 5. Alla nomina dei rappresentanti dei comuni retti da gestione commissariale provvede, entro lo stesso termine, il commissario, scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio comunale nel rispetto dei rapporti proporzionali in esso esistenti tra i vari gruppi politici.

Il consiglio della comunità si riunisce entro i successivi 30 giorni su convocazione del Presidente della giunta regionale e, come suo primo atto, dopo la nomina del presidente e del segretario provvisori, redige e delibera lo statuto.

Entro trenta giorni dalla approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del Presidente, nel comune ove è stabilita la sua sede, per la elezione dei propri organi.

Art. 11.

Le comunità montane ed i consigli di valle costituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 987, sono sciolti e sostituiti dalle comunità montane costituite a norma della presente legge.

In assenza di diverse disposizioni statutarie, il patrimonio delle disciolte comunità montane o dei consigli di valle può essere ripartito, salvi i diritti di terzi, tra i singoli enti partecipanti in proporzione del rispettivo contributo, oppure destinato alla comunità montana costituita sullo stesso territorio a norma della presente legge.

I consigli di valle e le comunità montane di cui ai commi precedenti, che, a norma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1962, n. 991, abbiano avuto il riconoscimento ad assolvere funzioni di bonifica montana, restano in vita, per svolgere tali funzioni, fino a quando non avrà inizio l'attività della nuova comunità montana, la quale subentrerà quindi nei compiti e nelle funzioni dei medesimi.

Art. 12.

E' fissato al 15 dicembre il termine entro il quale le comunità montane, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, debbono procedere all'approvazione del bilancio preventivo annuale. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 maggio successivo alla scadenza dell'esercizio.

Per l'esercizio finanziario 1973, le comunità montane approveranno il bilancio preventivo entro due mesi dall'approvazione dello statuto.

Art. 13.

Il personale dei consigli di valle o delle comunità montane disciolte ai sensi del precedente articolo 11, in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore della presente legge ed il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, passa alle dipendenze delle nuove comunità istituite sullo stesso territorio.

E' consentita l'assunzione per chiamata diretta del personale tecnico ed amministrativo che, alle dipendenze dei consorzi di bonifica montana operanti nel territorio della comunità montana, abbia conseguito almeno un anno di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° dicembre 1972

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario di Governo in data 29 novembre 1972.

(803)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1972, n. **32.**

Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 23 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 12 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, è assegnato un contributo fisso di L. 350.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 90.000 mensili per ogni consigliere.

Art. 2.

I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno finanziario.

Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal trimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 3.

I contributi indicati nel precedente art. 1 sono corrisposti a decorrere dal 1° luglio 1970.

L'ufficio di presidenza del Consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute ai gruppi ai sensi dell'art. 1 o quelle comunque corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in L. 43.800.000 per i contributi del secondo semestre 1970, di L 87.600.000 per i contributi dell'anno 1971 e di L. 87.600.000 per i contributi dell'anno 1972, per un totale di L. 219.000.000, si fa fronte mediante prelevamento di L. 98.000.000 dal capitolo 1 e di L. 121.000.000 dal capitolo 54/1 e con la corrispondente istituzione di un apposito capitolo nel bilancio regionale per l'esercizio in corso.

La spesa relativa agli esercizi successivi farà carico al capitolo di bilancio corrispondente a quello istituito con la presente legge.

Firenze, addì 21 dicembre 1972

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario di Governo in data 16 dicembre 1972.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1972, n. **33.**

Modificazioni alla legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3 - Trattamento economico di missione per i presidenti del consiglio e della giunta regionale, per i componenti la giunta, per i consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 23 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1972 n. 3 è sostituito dal seguente:

« L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 20.000 per ogni giorno o per una parte della giornata superiore alle dodici ore; di L. 15.000 per una parte della giornata superiore alle otto ore e inferiore alle dodici ore; L. 10.000 per una parte della giornata superiore alle quattro ore ed inferiore alle otto ore; di L. 5.000 per una parte della giornata inferiore alle quattro ore.

Le indennità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di missione all'estero ».

Firenze, addì 21 dicembre 1972

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario di Governo in data 16 dicembre 1972.

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. **34.**

Provvedimento di variazione al bilancio preventivo 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 23 *dicembre* 1972)

(1294)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.